

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	1030

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA DIRIGENZIALE

	ORIGINALE
X	COPIA

NUMERO 1030 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 7 SET. 2016

OGGETTO: Fornitura n.4 confezioni di "Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box" per strumentazione in dotazione al Distretto di Teramo. Affidamento alla società WATERS S.p.a. e impegno di spesa..

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Sezione Chimica Ambientale del Distretto di Teramo è impegnato in analisi che utilizzano la tecnica dell'estrazione in fase solida (in inglese "solid-phase extraction"), indicata comunemente con l'acronimo SPE, che rappresenta attualmente la tecnica di preparazione del campione più nota e utilizzata per le analisi chimiche in diversi settori tra cui quello ambientale;

VISTA la richiesta, allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia con Prot.n°5530 del 06.09.2016, acquisita al ns.Prot.n°11915 del 06.09.2016 a firma del Direttore del Distretto Provinciale di Teramo e del Dirigente della Sezione Chimica Ambientale, per la fornitura dei seguenti prodotti, necessari per l'esecuzione delle attività dei laboratori eseguite con tecnica analitica SPE:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà
186000115	Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box	4

VISTO che nella suddetta richiesta viene espressamente invitato lo scrivente Ufficio ad effettuare l'acquisto dei suddetti prodotti dalla ditta WATERS S.p.a. di Milano (MI);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di

convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai mille euro;

EVIDENZIATO che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità ex legge (ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010) ovvero, se pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

CONSIDERATO che trattasi di prodotti già in uso e testati dai laboratori, che presentano caratteristiche e performance conformi a quelle richieste dai metodi analitici utilizzati, tuttavia non presenti nelle aggiudicazioni delle gare d'appalto espletate finora dall'Arta per la fornitura di materiali consumabili;

RITENUTO necessario, per garantire il regolare svolgimento delle analisi di laboratorio, acquistare i prodotti necessari per le attività analitiche dei laboratori;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, con il quale il dlgs. n. 163/2006 e tutte le modifiche successive nello stesso inserite dal 2006 ad oggi viene abrogato immediatamente dal giorno stesso della pubblicazione del d.lgs. n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale mentre il Regolamento n. 207/2010 (che resta in vita, oggi, per intero e nei mesi successivi parzialmente) sarà abrogato entro il 31 dicembre 2016 e le disposizioni nello stesso contenute saranno abrogate contemporaneamente all'adozione degli atti attuativi previsti nel nuovo Codice che dovranno operare, anche, la ricognizione delle disposizioni che si intendono abrogare;

VISTO che in data 22 aprile 2016 è stato pubblicato il “Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone”, allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, nel quale viene specificato che *“a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10.....la nuova disciplina in materia di contratti pubblici.... trova applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti sono inviati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici”*;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto D.Lgs.50/2016:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 342 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO che, pur essendo stata abrogata dall'art.217 lettera u) (*"Abrogazioni"*) del D.Lgs.50/2016 la Parte IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dall'articolo 271 all'articolo 342, compreso quindi l'art.328, tuttavia l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *"procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro..."*;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"* (comma 1), specificando che *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità..."* (comma 2) *"...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato..."* (lett a));

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

VISTO che, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel senso che la stazione appaltante deve procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

RITENUTO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in oggetto, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è stato ritenuto opportuno il ricorso all'affidamento diretto;

DATO ATTO che, essendo il valore della fornitura di cui al presente provvedimento inferiore a mille euro, non esiste nel caso specifico l'obbligo per l'amministrazione procedente di approvvigionarsi attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche di cui sopra messe a disposizione da, potendo in tal caso procedere autonomamente;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti" (comma 1), specificando che "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata...." (comma 2) "...quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..." (lett b) nella circostanza in cui "la concorrenza è assente per motivi tecnici" (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

VISTO l'art.68 del D.Lgs.50/2016, che al comma 5 definisce le modalità secondo cui sono formulate le specifiche tecniche dei beni oggetto della fornitura, mentre al comma 6 specifica che "le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti e dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti";

RILEVATO che, nel caso specifico dei beni oggetto della fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione procedente non farà, nel corso dell'espletamento della procedura per l'affidamento della fornitura, alcun riferimento a fabbricazione e/o provenienza determinate, né a marchi e/o brevetti, origine o produzione specifiche, né tantomeno a particolari caratteristiche relative a beni forniti da un operatore specifico, rientrando in tal caso nel dettato dell'art.68 del D.Lgs.50/2016, seppure dovendosi attenere alle informazioni ed alle indicazioni fornite dal RUP per quanto concerne le specifiche tecniche del bene oggetto della fornitura specifica, che rendono il bene stesso l'unico, secondo quanto dichiarato dal RUP, in grado di ottenere risultati analitici apprezzabili rispetto ad altri prodotti simili o equivalenti che comunque sono stati testati in passato con risultati analitici qualitativamente inferiori rispetto a quelli attuali ottenuti utilizzando il prodotto oggetto della fornitura di cui trattasi;

PRESO ATTO che la ditta WATERS S.p.a., con propria nota (Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000) (**Allegato 2**), avente ad oggetto "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", acquisita al ns.Prot.n°8805 del 05.07.2016, confermando la propria condizione di distributore in esclusiva del materiale oggetto della presente fornitura, afferma quanto segue: Waters SpA è l'unica azienda autorizzata da Waters Corporation all'importazione e vendita di strumentazione, prodotti consumabili citati nella nostra offerta prot. 21235676 (p/n 186000115, Oasis HLB cartridge 6cc/500mg 30/box), parti di ricambio, accessori e servizi di manutenzione/supporto, e più ampiamente di tutti i prodotti e servizi registrati con il marchio Waters";

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta WATERS S.p.a. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della

fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

ACQUISITA l'Offerta N° 21235676 del 14.06.2016 (**Allegato 3**), richiesta direttamente dall'Ufficio del RUP – Dirigente della sezione Chimica Ambientale del Distretto di Pescara alla ditta WATERS S.p.a., fornitore esclusivo dei suddetti prodotti, nel quale sono riportati i seguenti prezzi:

Codice	Descrizione della fornitura	Prezzo unitario
186000115	Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box	€ 155,55

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016), procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, al di fuori del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione, trattandosi di importo inferiore ad € 1.000,00;

DATO ATTO che con delibera D.G. n.127 del 17/12/2015 è stato adottato il Bilancio di previsione 2016-2018 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione ed essendo l'Arta in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di prodotti indispensabili ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa complessivo di € 795,70 iva compresa sul 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreria e altro materiale" del bilancio finanziario anno 2016;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Daniela Cicconetti, Dirigente Responsabile della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 (*"Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni"*) del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di*

cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta, effettuata all'Uff. Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia con Prot. n° 5530 del 06.09.2016, acquisita al ns. Prot. n° 11915 del 06.09.2016 a firma del Direttore del Distretto Provinciale di Teramo e del Dirigente della Sezione Chimica Ambientale, per la fornitura di n. 4 confezioni di "Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box", necessarie per l'esecuzione delle attività dei laboratori eseguite con tecnica analitica SPE;
- 2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta "WATERS S.p.a." di Milano (MI) la fornitura di n. 4 confezioni di "Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box" (cod. 186000115) al costo complessivo di € 652,20 + IVA al 22%;
- 3) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 795,70, al lordo di IVA al capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreteria e altro materiale" del bilancio finanziario anno 2016;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza", il codice CIG identificativo della presente fornitura alla ditta SIGMA ALDRICH Srl è **ZD41B17F9C (Allegato 4)**;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dr. Alfredo Moroni

L'Estensore (D.ssa Rita Aloisio) _____


Visto Il Responsabile U.O. (D.ssa Francesca Fusco) _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AL
CAPITOLO 9.08.1.03.20.0

Impegno contabile registrato al n. 2016 / 1,638 , 1

U.O. Attività Finanziarie ed Economiche

Dr. Salvatore Gizzi



Rif. Vs. N° / del
(Prot. prec. N°)

ARTA Abruzzo
Direttore Amministrativo

ARTA Abruzzo
Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi

Dott.ssa Rita Aloisio

Viale G. Marconi, 178
65127 Pescara PE
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: RICHIESTA DI ACQUISTO

Come da accordi telefonici intercorsi con la Dott.ssa Rita Aloisio, si richiede l'acquisto di n. 4 confezioni di SPE "OASIS HLB CARTRIDGE 6 ml/500 mg 30/BOX della Ditta Waters S.p.A., come da offerta effettuata al Distretto di Pescara già in vostro possesso.
Cordiali saluti.

La Dirigente
Della Sezione Chimica
Dott.ssa Daniela Cicconetti



Il Direttore del Distretto
(Dott. Mauro Campanella)

MPG04/03 rev. 01



Certificato N° 205977

Distretto Provinciale di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E-mail: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 01599880685

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 06/09/2016 09:46 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA DI ACQUISTO [Protocollo N.ro 2016-PROT-5530]


Priorità: normale

[5530.pdf\(58006\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)



ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno 2016	Titolo 19	Classe 6	Arrivo
Prot.n. 8805		Del 05/07/2016	

Spett.le
ARTA Abruzzo

Milano, 4 Luglio 2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Alessandro Andrea Zurlo, nato a Milano il 18/09/1955 e domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di Legale Rappresentante della società Waters SpA, con sede legale in Milano, Viale dell'Innovazione, 3 - C.F. 04742591003 - P.IVA 02438620961 - Capitale Sociale Euro 258.250,00 i.v., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000

Dichiara

che la Waters S.p.A. è la filiale italiana della Waters Corporation con sede in Milford (Mass. USA)
i cui stabilimenti di produzione sono ubicati :

Milford	Massachusetts, U.S.A.	- produzione strumentazione HPLC (ISO 9001:9002) - sviluppo e produzione software applicativo (ISO 9001/Tickit) - ricerca e sviluppo
Manchester	U.K.	- produzione Spettrometria di Massa
Taunton	Massachusetts, U.S.A.	- produzione colonne cromatografiche (ISO 9002)
Wexford	Irlanda	- produzione strumentazione ISO 9001/Chemicals
Dachstein	Francia	- centro di riparazione centralizzato Europa ISO 9001
Etten-Leur	Olanda	- centro europeo di distribuzione
New Castle	U.S.A.	- produzione strumentazione per analisi termica e reologia

Tutti certificati conformi alla norma ISO 9002.

Waters SpA è l'unica azienda autorizzata da Waters Corporation all'importazione e vendita di strumentazione, prodotti consumabili citati nella nostra offerta prot 21235676 (p/n 186000115, Oasis HLB cartridge 6cc/500mg 30/box), parti di ricambio, accessori e servizi di manutenzione/supporto, e più ampiamente di tutti prodotti e servizi registrati con il marchio Waters.

In fede.

Re: Richiesta dichiarazione di esclusività

Da : Beatrice Minardi <Beatrice_Minardi@waters.com>

lun, 04 lug 2016, 17:08

Oggetto : Re: Richiesta dichiarazione di esclusività

📎 1 allegato

A : r aloisio <r.aloisio@artaabruzzo.it>

Gent.le D.ssa Aloisio,

Le invio in allegato la Dichiarazione di Unicità richiesta.

Resto a disposizione per qualunque ulteriore informazione o necessità.

Cordiali saluti

Beatrice Minardi**Sales & Technical Support****Consumables Group**

Waters S.p.A.

Viale dell'Innovazione, 3

20126 Milano - Italy

[T] +39 02 2650983

[F] +39 02 2501827

[W] www.waters.com/Italy[E] Beatrice_Minardi@waters.com[Twitter](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [Facebook](#)

watzip

From: Rita Aloisio <r.aloisio@artaabruzzo.it>
To: servizioclienti@waters.com
Date: 07/04/2016 14:31
Subject: Richiesta dichiarazione di esclusività

Buongiorno, la presente per avere conferma circa la Vs. qualità di fornitori esclusivi in Italia di consumabili per strumentazione da Voi prodotta e fornita, in particolare "Oasis HLB cartridge 6cc/500mg 30/box", e per richiedere, se possibile, un documento formale di esclusività.
Grazie.


--

D.ssa Rita Aloisio
Collaboratore Uff. Approvv.to Beni e Servizi
ARTA Abruzzo - Sede Centrale
Viale G. Marconi, 178
65126 Pescara (PE)
Tel. 085 4500251 - Cell. 328 1022747

=====

The information in this email is confidential, and is intended solely for the addressee(s). Access to this email by anyone else is unauthorized and therefore prohibited. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

=====

 **Dichiarazione di Unicità (offerta n. 21235676).pdf**

182 KB

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.®

AUGANO 3

SPETT.LE

A.R.T.A. ABRUZZO
VIA LE MARCONI 178
I-65126 PESCARA PE
Att.ne Emanuela Scamosci

Tel. : 085 45007523
Email : e.scamosci@artaabruzzo.it

Rich. Prot. 4157 del 14.06.2016

Offerta n° 21235676 - Validità: 14.07.2016

Informazioni generali

205502/11479705

Waters SPA
Beatrice Minardi
Via Dell'Innovazione, 3
20126 Milano (MI)
Italy

Email : servizioclienti@waters.com

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.®

Offerta numero : 21235676
Data : 14.06.2016
Validità : 14.07.2016

Offerta

Rich. Prot. 4157 del 14.06.2016

Prezzi in EUR

Fate riferimento a questa offerta per il vs ordine

Pos	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo unitario	Qtà	Prezzo totale	Sconto	Prezzo al netto
1	186000115	Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box	183,00	15	2.745,00	15,00 %	2.333,25
Prezzo complessivo					2.745,00		2.333,25
IVA 22%						22,00 %	513,32
Prezzo complessivo							2.846,57

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.®

Offerta numero : 21235676
Data : 14.06.2016
Validità : 14.07.2016

Offerta

Rich. Prot. 4157 del 14.06.2016

Condizioni generali di Fornitura

Fate riferimento a questa offerta per il vs ordine

Fatte salve le nostre condizioni generali di vendita allegare Vi evidenziamo le più importanti

Consegna: 7gg per merce pronta, diversamente 30gg.

Pagamento: R.B. 60gg.(salvo condizioni di fornitura particolari concordate: Global Contract, ecc.)

Resa: franco fabbrica con addebito in fattura di Euro 30,00 per spese di trasporto in caso di ordini inferiori ai 1.000 euro.

Imballo: gratuito

I.V.A: Vs. carico secondo termini di legge

Garanzia: A termini di legge

Minimo fatturabile: Euro 150,00 IVA esclusa

Restando a completa disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Documento come firmato spedito elettronicamente
Waters S.p.A.

Contattateci:
servizioclienti@waters.com
www.waters.com
Customer care: 02/2650983

Beatrice Minardi

Distributor

Offerta

Rich. Prot. 4157 del 14.06.2016

Condizioni generali di fornitura

Premessa

Ogni ordine comporta di diritto l'adesione pura e semplice del cliente alle presenti condizioni generali di vendita ed esclude l'applicazione di qualsiasi suo documento, in particolare le eventuali condizioni generali d'acquisto di cui intendesse avvalersi. Salvo accordo scritto, la semplice comunicazione delle condizioni generali d'acquisto alle società WATERS non implica in alcun caso la loro accettazione da parte di quest'ultima. Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano l'ordine di prodotti o servizi (formazione e riparazione al di fuori del contratto di manutenzione) da parte del cliente. L'assenza di riserve formulate per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento di detti prodotti o servizi priva il cliente della facoltà di avanzare qualsiasi contestazione.

ARTICOLO 1: ORDINE

L'ordine si realizza attraverso l'invio, da parte del cliente, di un buono d'ordine che riporti il numero dell'offerta trasmesso in precedenza da WATERS. L'accettazione dell'offerta equivale ad accettazione delle condizioni generali di vendita.

1.1 In mancanza dell'offerta, la vendita si considera conclusa al prezzo vigente nel giorno del ricevimento dell'ordine. Le condizioni generali di vendita vengono quindi allegati alla fattura, la cui spedizione indica l'accettazione dell'ordine da parte di WATERS.

1.2 In caso di contestazione avverso per oggetto l'effettiva trasmissione di un ordine tramite il sito web di commercio elettronico, le registrazioni informatiche fornite da WATERS hanno valore di prova tra le parti.

1.3 WATERS potrà non dar corso a ordini incompleti o non corretti, o in caso di indisponibilità dei prodotti ed inoltre qualora l'ordine fosse non conforme alle norme di legge vigenti nel Paese del Produttore. Sarà cura di Waters comunicare, tempestivamente ed in ogni caso entro trenta (30) giorni a decorrere dal giorno successivo all'ordine, la non conclusione dello stesso. La mancata comunicazione tuttavia non potrà essere utilizzata per un eventuale richiesta di risarcimento del danno.

ARTICOLO 2: MODIFICA E ANNULLAMENTO

2.1 Qualsiasi modifica d'ordine diventa operativa soltanto con il consenso scritto di WATERS.

2.2 Senza il consenso scritto di WATERS, non può essere annullato nessun ordine.

ARTICOLO 3: PREZZO

3.1 I prezzi riportati nelle offerte sono puramente indicativi e non hanno alcun valore contrattuale.

3.2 I prezzi applicabili in via definitiva a un ordine sono quelli in vigore nel giorno del ricevimento dell'ordine, ad eccezione degli ordini programmati, in cui il prezzo fatturato sarà quello vigente al momento della consegna.

3.3 WATERS si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso. In caso di modifica del prezzo, prevale la tariffa vigente alla data del ricevimento dell'ordine.

3.4 I prezzi indicati da WATERS, compresi quelli riportati nel suo sito di commercio elettronico, si intendono tutti in euro, imposte escluse, franco fabbrica e al netto delle spese di trasporto e gestione.

3.5 In via eccezionale, WATERS può concedere al cliente una riduzione di prezzo in base a criteri quantitativi o qualitativi e tenendo conto di tutti i servizi, benefici e altri vantaggi che possono derivare dalla negoziazione del contratto di vendita interessato.

ARTICOLO 4: CONSEGNE E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

4.1 Salvo stipulazione espressa, ogni vendita è considerata conclusa "franco fabbrica". Gli INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale e vigenti alla data dell'ordine disciplinano gli obblighi delle parti e rappresentano le norme di riferimento per la risoluzione delle difficoltà di interpretazione.

4.2 Salvo stipulazione contraria, espressamente accettata da WATERS entro la data dell'ordine, i termini di consegna, benché stabiliti con la massima precisione possibile, vengono forniti a mero titolo indicativo e non hanno alcun valore contrattuale.

4.3 A tal riguardo, nessuna penale di mora può essere addebitata a WATERS, che non potrà essere ritenuta responsabile di alcun danno derivante dalla ritardata consegna. La ritardata consegna non può giustificare, inoltre, l'annullamento dell'ordine.

4.4 I rischi e i pericoli relativi alle merci (danni alle merci e danni a terzi) sono esclusivamente a carico del cliente dal momento della loro spedizione.

4.5 Su richiesta dell'acquirente, si potrà procedere, in via eccezionale, al deposito provvisorio delle merci nei locali di WATERS a rischio e pericolo dell'acquirente sia per i danni alle merci che per i danni provocati a WATERS da questo ultimo.

4.6 Salvo indicazioni specifiche del cliente, WATERS adatterà la modalità di spedizione delle merci che riterrà più opportuna.

4.7 Qualsiasi ritardo di consegna dovuto a cause di forza maggiore, quali terremoti, sversamenti, incendi, inondazioni, guasti alle macchine o difficoltà di approvvigionamento, comporterà, a scelta di WATERS, la restituzione pura e semplice del contratto o la proroga dei termini di consegna senza che nessuno possa invocare alcun inadempimento, risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto. Le merci pronte al momento dell'annullamento saranno rimesse al cliente, che è tenuto a prenderle in consegna e a versarne il prezzo.

4.8 In caso di perdita, sostituzione o avaria dovuta al trasporto, il cliente deve informarne il vettore entro il termine legale di 3 giorni tramite raccomandata a.r.

ARTICOLO 5: VIZIO DI CONFORMITÀ

5.1 I reclami aventi per oggetto una determinata consegna o spedizione sono ammissibili nei confronti di WATERS soltanto se inoltrati entro 8 giorni dalla consegna mediante raccomandata a.r. In caso contrario, si presumerà che il cliente abbia accettato la consegna senza riserve.

5.2 Il vizio di conformità di una parte della consegna non esonera dall'obbligo di pagare tutte le merci per le quali non sia stata formulata alcuna contestazione.

5.3 Il reclamo deve specificare il nome e il numero di riferimento del prodotto e il numero di lotto o numero di serie riportato su ciascun imballaggio. Nessuna resa di merci può essere effettuata senza il preliminare consenso di WATERS, che, in caso contrario, si riserva il diritto di rimborsare le spese dell'acquirente.

5.4 I vizi di materiali o di fabbricazione delle merci rientranti da WATERS, al di fuori delle tolleranze d'uso, daranno luogo, a scelta di WATERS, alla sostituzione o riparazione delle merci o al rimborso del relativo importo fatturato ad esclusione di qualsiasi indennità. WATERS dedica ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potrebbero derivare da vizi occulti.

5.5 Il beneficio della garanzia è subordinato a un utilizzo, da parte dell'acquirente, che sia conforme al manuale d'uso allegato al prodotto, e alla loro conservazione in un luogo idoneo e, segretamente, asciutto e temperato. Applicazioni particolari del prodotto che non siano previste nel manuale d'uso non sono coperte da garanzia.

5.6 La garanzia sugli strumenti è valida per 12 mesi dalla loro installazione da parte di WATERS. Nel caso in cui l'installazione dello strumento venga effettuata dal Cliente, il termine di garanzia di 12 mesi decorre dalla data di consegna. Per i materiali consumabili e i pezzi soggetti a usura, la garanzia è di 3 mesi dalla loro consegna.

ARTICOLO 6: MODALITÀ DI PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA E SCONTI

6.1 Il pagamento della merce va effettuato presso la sede sociale entro i termini concordati in offerta.

6.2 In caso di mancato pagamento entro il termine previsto in fattura, il cliente sarà tenuto, di diritto, al versamento di un interesse di mora pari al saggio legale in vigore, esigibile immediatamente al primo giorno successivo alla data di scadenza della fattura, senza alcuna costituzione in mora o formalità preliminare.

6.3 In caso di mancato pagamento di una sola fattura alla sua scadenza, le altre fatture non scadute saranno immediatamente esigibili senza alcuna costituzione in mora o formalità preliminare e qualsiasi accordo di rateizzazione o pagamento diviso è nullo.

6.4 In caso di mancato pagamento di una sola fattura alla sua scadenza, WATERS si riserva il diritto di sopraccedere all'esecuzione degli ordini correnti o futuri.

ARTICOLO 7: RISERVATO DOMINIO E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

7.1 In conformità all'art. 1523 c.c., il trasferimento di proprietà è sospeso fino al pagamento integrale del prezzo, ma il trasferimento dei rischi al cliente avviene al momento della consegna.

7.2 L'acquirente è tenuto ad applicare le merci contro tutti i danni da esse subito o provocati e le polizze di assicurazione devono specificare che sono di proprietà di WATERS.

7.3 In caso di mancato pagamento integrale o parziale del prezzo alla scadenza, WATERS potrà esigere di diritto, e senza alcuna formalità preliminare, la restituzione delle merci a spese, rischio e pericolo dell'acquirente. Gli account già versati resteranno quindi acquisiti a titolo di primo risarcimento derivante con la riserva di qualsiasi altro intervento. In caso di pignoramento o di qualsiasi altro intervento da parte di terzi, l'acquirente deve informarne immediatamente WATERS, così come deve informare dell'eventuale alienazione o cessione in garanzia della sua azienda.

7.4 La rivendita delle merci, da parte dell'acquirente, prima del pagamento integrale comporta la risoluzione di diritto della vendita iniziale, con la presunzione che l'acquirente le abbia rivendute per conto di WATERS, con facoltà di questa di esigere il prezzo.

ARTICOLO 8: NULLITÀ DI UNA CLAUSOLA

8.1 L'eventuale nullità o annullamento di una clausola delle presenti condizioni generali di vendita non inficia la validità delle restanti clausole.

9. INFORMATIVA PRIVACY

Consenso al Trattamento dei Dati Personali. D.Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali "). Accettando la nostra offerta dichiarate di averci fornito i vostri dati personali in totale libertà ed autodeterminazione. Inoltre, prendendo atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 acconsentite al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa. L'informativa privacy completa è reperibile anche sul sito Internet istituzionale www.garantieprivacy.it

ARTICOLO 10: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 I contratti stipulati da WATERS sono disciplinati dalla legge italiana. In caso di difficoltà di interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita, anche in caso di chiamata in garanzia o di pluralità di convenuti, il Foro competente è quello di Milano.

Dettagli della comunicazione

CIG	ZD41B17F9C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 652,20
Oggetto	Fornitura n.4 confezioni di "Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box" - Distretto di Teramo. WATERS Spa
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG